

**PIATTAFORMA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE DELLA ORGANIZZAZIONE
SINDACALE_____**

La scrivente rappresentanza sindacale aziendale (RSA) della organizzazione sindacale _____ della azienda sanitaria locale n. _____ di _____, ammessa alla trattativa per la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo aziendale in quanto RSA, costituita ai sensi dell'art. 19 della legge 300\70, di organizzazione sindacale rappresentativa e firmataria del CCNL 1998/2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, presenta e notifica a norma di legge alla direzione aziendale la seguente piattaforma relativa alla stipula del contratto collettivo integrativo aziendale ex art. 5 comma 2 della parte normativa quadriennio 1998-2001 del CCNL 1998-2001 sopra citato. La scrivente o.s. si riserva di presentare, anche in seguito, eventuali integrazioni alla presente piattaforma che si rendessero necessarie nel corso della trattativa.

PREMESSA

La scrivente RSA ritiene necessario che la direzione aziendale prima dell'inizio della trattativa per la stipula del contratto collettivo integrativo aziendale fornisca preventivamente alle oo.ss. l'entità delle risorse disponibili da utilizzare per la suddetta stipula derivanti dai fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 del CCNL vigente. (1)

MATERIE OGGETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE

In sede aziendale il contratto collettivo integrativo dovrà regolamentare le seguenti materie:

- o individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
- o criteri generali per :

1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 52 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502/1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti;

2) l'attuazione dell'art. 43 legge 449/1997 ;

3) la distribuzione tra i fondi delle risorse aggiuntive assegnate ai sensi degli artt. 50 e 52;

4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art.27, comma 1, lettere b), c) e d) della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti ;

5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale;

6) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e aggiornamento dei dirigenti;

7) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125

8) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto ;

9) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti ;

10) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professione intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.

PROPOSTE DELLA ORGANIZZAZIONE SINDACALE _____ SULLE MATERIE OGGETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE

1- individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale

La scrivente o.s. ritiene che in caso di sciopero le strutture organizzative di sanità pubblica veterinaria, nel rispetto della normativa vigente in materia, devono assicurare l'espletamento delle seguenti emergenze:

- a. interventi e vigilanza su focolai di malattie infettive e diffuse;
- b. interventi urgenti di profilassi antirabbica e di prevenzione del randagismo;
- c. macellazione di urgenza degli animali;
- d. interventi urgenti nel caso di tossinfezioni alimentari dovute al consumo di alimenti di origine animale
- e. interventi urgenti per assicurare l'approvvigionamento di alimenti di origine animale negli ospedali, nelle case di cura, nelle residenze sanitarie assistite
- f. Interventi urgenti di protezione civile.

L'espletamento delle suddette emergenze verrà assicurato da un contingente di dirigenti veterinari esonerati dallo sciopero che non deve essere comunque superiore a quello previsto ordinariamente in servizio di pronta disponibilità nei giorni festivi e nelle ore notturne dei giorni feriali.

2- criteri generali per la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 52 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502/1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti

La trattazione della materia è subordinata alle seguenti precisazioni:

- a. essendo il fondo di risultato dei dirigenti veterinari, autonomo, distinto da quello dei dirigenti medici e riservato esclusivamente al personale veterinario ai sensi del comma 2 dell'art. 63 del CCNL 1994-1997, appare evidente che la definizione della percentuale di risorse del fondo di risultato dei dirigenti veterinari da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali deve interessare esclusivamente le articolazioni interne di sanità pubblica veterinaria individuate dal d.lgs. 502/1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti veterinari.
- b. è necessario, inoltre, che la direzione aziendale informi preventivamente le oo.ss. sugli obiettivi aziendali generali che l'azienda sanitaria intende perseguire e realizzare.

La scrivente o.s. è dell'avviso che la suddetta percentuale, comunque, non deve superare il% del fondo di risultato dei dirigenti veterinari.

3- Criteri generali per l'attuazione dell'art. 43 legge 449/1997

L'art. 43 della legge 449/97 dà facoltà alle aziende sanitarie di stipulare con soggetti pubblici o privati convenzioni, contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione. E' indispensabile che l'azienda sanitaria comunichi preventivamente alle oo.ss. l'ammontare delle somme introitate a seguito dell'applicazione dell'art. 43 della legge 449/97 e l'entità della quota spettante alla dirigenza medica e veterinaria al fine di pervenire nel contratto integrativo aziendale alla definizione dei criteri per la ripartizione dei proventi tra i dirigenti interessati.

4- criteri generali per la distribuzione tra i fondi delle risorse aggiuntive assegnate ai sensi degli artt. 50 e 52 e per lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale

La scrivente o.s. è favorevole a far confluire temporaneamente nel fondo di risultato eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli artt. 50 e 51 del vigente CCNL. Esprime, inoltre, parere favorevole-non favorevole (a) allo spostamento di risorse dal fondo di risultato verso il fondo di cui all'art. 50 del CCNL vigente per incrementare le risorse disponibili da utilizzare per l'erogazione della indennità di posizione variabile aggiuntiva di azienda.

(a) La valutazione della formulazione del parere favorevole o sfavorevole è demandata alla segreteria aziendale del SIVEMP che deciderà in base ai benefici economici che verranno attribuiti conseguentemente a tale scelta ai dirigenti veterinari.

5- criteri generali relativi alle modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art.27, comma 1, lettere b), c) e d) della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti

Il comma 6 dell'art. 65 del CCNL 1994-1997 prevede che l'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi con l'indicazione dell'indennità di risultato connessa è correlata alla tipologia degli incarichi conferiti ai medesimi dirigenti. Pertanto la scrivente organizzazione sindacale è del parere che l'inserimento nel contratto collettivo integrativo aziendale di norme relative alle modalità di attribuzione ai dirigenti dell'indennità di risultato possa avvenire solamente in seguito alla definizione dei criteri per la graduazione, l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, materia oggetto di concertazione.

6- linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e aggiornamento dei dirigenti

La scrivente o.s. richiede alla direzione aziendale di conoscere preventivamente l'entità delle risorse disponibili per l'aggiornamento dei dirigenti medici e veterinari.

Inoltre ritiene opportuno sottoporre alla trattativa contrattuale :

1. la costituzione di un fondo aziendale per l'aggiornamento dei medici e dei veterinari dei dipartimenti di prevenzione;
2. la definizione delle modalità che regolamentano l'utilizzo di tale fondo;
3. la predisposizione di programmi annuali di aggiornamento relativi alla formazione manageriale dei dirigenti veterinari responsabili di struttura complessa e semplice;
4. la predisposizione di programmi annuali di aggiornamento per i dirigenti veterinari sulle patologie emergenti negli animali e nei prodotti di origine animale che interessano la salute pubblica .

7. pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125

La scrivente o.s. ritiene necessario istituire presso l'azienda sanitaria i comitati per le pari opportunità aventi i seguenti compiti:

- a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
- b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2 punto D del CCNL vigente;
 - a. promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.

8-criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto

La scrivente o.s. richiede alla direzione aziendale di inserire nel piano aziendale sulla sicurezza del lavoro i rischi di natura fisica, chimica e biologica che interessano i dirigenti veterinari nello svolgimento del proprio lavoro e di dotare i medesimi dirigenti di idonei dispositivi individuali di protezione anche in riferimento alle norme contenute nel D.M. SANITA' 29-09-2000 .

9- implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti

La scrivente o.s. richiede di essere informata preventivamente e consultata in merito alle implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti.

10- criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 59, comma 1 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professione intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.

La scrivente o.s. riafferma la validità della disciplina contrattuale sull' attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione e in modo particolare che:

1. l'attività professionale intramuraria dei dirigenti medici e veterinari del Dipartimento di prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale.
2. l'attività libero professionale prevista dalle lett. a), b) e c) dell'art. 55 del CCNL 1998-2001 non pone problemi di incompatibilità per la natura stessa delle attività richieste o del soggetto richiedente (ad es. assistenza zoiatrica per gli animali d'affezione) .

La scrivente o.s. ,inoltre, richiede alla direzione aziendale di regolamentare nel contratto collettivo integrativo aziendale:

- o l'acquisizione e l'organizzazione dell'attività professionale richiesta a pagamento da terzi ai sensi della lettera d) del citato art. 55
- o l'individuazione dei dirigenti assegnati all'attività medesima
- o la previsione che tale attività possa essere svolta anche al di fuori delle strutture aziendali nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le équipes interessate
- o l'applicazione della disciplina transitoria dell'art. 56 del CCNL 1998-2001
- o la costituzione e la ripartizione del fondo aziendale per la perequazione a favore delle discipline che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria
- o l'individuazione delle discipline che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria

La scrivente o.s., inoltre, ritiene urgente attivare l'istituto della concertazione sui seguenti argomenti:

- Criteri e procedure per l'affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali
- Articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione
- Ricaduta dei sistemi di valutazione dei dirigenti sul trattamento economico
- Articolazione dell'orario di lavoro

Fatto a _____, il _____

IL SEGRETARIO AZIENDALE

DR. _____

(1) n.d.r. Di seguito si forniscono indicazioni utili ai segretari aziendali Sivemp per calcolare l'ammontare dei fondi di cui agli art. 50,51 e 52 del CCNL vigente:

FONDO ART. 50

Finanzia l'indennità di specificità medica, la retribuzione di posizione, l'equiparazione, lo specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa. Esso deriva dal fondo dell'art. 60 del CCNL 1994-1997 consolidato al 31-12-1997 che comprende da tale data anche un'ulteriore somma pari al 1,38% del monte salari, al netto dei contributi a carico dell'azienda, calcolato con riferimento all'anno 1995. Il suddetto fondo è incrementato:

- o dall'1 Gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale;
- o dal 31 Dicembre 1999 da una quota pari all'1,6% del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31-12-1997;
- o dagli assegni personali previsti dal vigente CCNL per gli ex dirigenti di II livello;
- o dal 1 Luglio 2000 dalle risorse relative allo specifico trattamento economico degli ex dirigenti di II livello che non hanno optato per il rapporto esclusivo;
- o dal 1 Luglio 2000 di una quota, in ragione di anno, pari allo 0,6% del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31-12-1999;
- o dal 1 Luglio 2001 di una quota in ragione di anno pari allo 0,5% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31-12-1999;
- o dal 1 febbraio 2001 dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
- o dal 31 Dicembre 2001 dalle risorse del fondo di cui all'art. 47 del CCNL 1994-1997
- o dalle eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti medici e veterinari.

Dal fondo così costituito saranno sottratte le somme corrispondenti al 50% della retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti medici e veterinari che non hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo. Le risorse del fondo che rimarranno dopo aver assicurato ai dirigenti medici e veterinari l'indennità di specificità medica, la retribuzione tabellare di posizione, l'equiparazione degli ex IX livelli, lo specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, andranno a finanziare la retribuzione di posizione aggiuntiva variabile di azienda correlata all'incarico di direzione di struttura o professionale conferito ai dirigenti.

FONDO ART. 51

Trattasi del medesimo fondo previsto dall'art. 62 del CCNL 1994-1997 (fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) e consolidato al 31 Dicembre 1997. Per i medici veterinari le risorse finanziarie del fondo vengono utilizzate quasi esclusivamente per remunerare i turni di pronta disponibilità. La contrattazione integrativa potrà prevedere che i risparmi derivanti da processi di riorganizzazione e di razionalizzazione dell'orario di lavoro e del servizio di pronta disponibilità vadano ad integrare il fondo di cui all'art. 50 del vigente CCNL o a rideterminare l'importo dell'indennità di pronta disponibilità.

FONDO ART. 52

Trattasi del fondo per la retribuzione di risultato correlata al raggiungimento di obiettivi assegnati ai dirigenti ed è costituito dal fondo di cui all'art. 63 del CCNL 1994-1997 consolidato al 31-12-1997. Nel consolidamento del fondo non vanno considerate le risorse aggiuntive regionali previste dall'art. 7 commi 1 e 3 del CCNL 1994-1997. Il suddetto fondo è incrementato:

Dal 1 Gennaio 1998:

- Con risorse derivanti dall'attuazione dell' art. 43 L. 449/97;

- *Dell'1% annuo – come tetto massimo – del monte salari 1997 in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, ovvero della realizzazione annuale di programmi concordati tra Regioni ed aziende ASL finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio;*
- *Le regioni possono incrementare il fondo fino al 31-12-1999 dell'1,2% del monte salari annuo del 1997 al fine di realizzare obiettivi strategici o processi riorganizzativi.*

Dal 1 Gennaio 2000:

- *Dell'1% annuo – come tetto massimo – del monte salari al 31-12-1999 in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, ovvero della realizzazione annuale di programmi concordati tra Regioni ed aziende ASL finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio;*

Nel suddetto fondo possono confluire temporaneamente eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli artt. 50 e 51 del vigente CCNL e gli eventuali introiti derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'art. 8 del DPCM recante l'atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN. Il fondo può essere rideterminato con eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti veterinari. Infine dal fondo vanno tolte dal 1 Luglio 1999 le somme che erano utilizzate per l'erogazione dell'indennità di risultato ai dirigenti veterinari che non hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo. Si ricorda che il fondo di risultato dei dirigenti veterinari è autonomo, distinto da quello dei dirigenti medici e riservato esclusivamente al personale veterinario ai sensi del comma 2 dell'art. 63 del CCNL 1994-1997,